

## TRIBUNALE

### **Ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Cadila Healthcare/UAMI — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)**

(Causa T-287/08) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»)

(2011/C 362/23)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentanti: avv.ti S. Bailey, F. Potin e A. Juaristi)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Laboratorios Inibsa, SA (Llissa de Vall, Spagna)

#### **Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 maggio 2008 (procedimento R 1322/2007-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Laboratorios Inibsa, SA, e la Cadila Healthcare Ltd.

#### **Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 247 del 27.9.2008.

### **Ordinanza del Tribunale 20 ottobre 2011 — United Phosphorus/Commissione**

(Causa T-95/09) <sup>(1)</sup>

(«**Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva napropamide — Non iscrizione della direttiva 91/414/CEE nell'allegato I — Adozione di una direttiva ulteriore — Non luogo a statuire**»)

(2011/C 362/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Parpala e N.B. Rasmussen, successivamente L. Parpala, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

#### **Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

#### **Dispositivo**

- 1) *Non occorre più statuire sul presente ricorso.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 102 dell'1.5.2009.

### **Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)**

(Causa T-506/11)

(2011/C 362/25)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Abrar)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania)

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2011, procedimento R 53/2005-1;

— condannare l'UAMI alle spese.